



Comune di Rho

Regolamento per l'assegnazione di contributi e prestazioni economiche in ambito sociale

SOMMARIO

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI	3
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 2 Principi generali	3
Articolo 3 Definizioni	4
Articolo 4 Destinatari	5
Articolo 5 Compatibilità con altre misure e contributi	6
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 6 Procedimenti	6
Articolo 7 Modalità di accesso	6
CAPO III CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO	7
Articolo 8 Requisiti generali di accesso	7
Articolo 9 Istruttoria	8
Articolo 10 Validazione della domanda	8
Articolo 11 Contributo economico generico	9
Articolo 12 Contributi per spese di locazione	10
CAPO IV TITOLI SOCIALI	11
Articolo 13 Definizione dei titoli sociali	11
Articolo 14 Istituzione di titoli sociali	11
CAPO V MISURE SPECIFICHE O STRAORDINARIE	12
Articolo 15 Istituzione di misure specifiche o straordinarie	12
Articolo 16 Misure specifiche a bando o avviso pubblico	13
Articolo 17 Misure straordinarie	13
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 18 Indirizzi per l'attuazione del regolamento	13
Articolo 19 Entrata in vigore	14

Capo I Ambito di applicazione e principi

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione di interventi economici in campo sociale del Comune di Rho, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questo regolamento i procedimenti per l'erogazione di contributi economici a persone giuridiche e soggetti del terzo settore

Articolo 2 Principi generali

1. Questo regolamento disciplina gli interventi e le misure economiche che il Comune di Rho garantisce nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali", al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Le prestazioni economiche del Comune di Rho vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.
3. Gli interventi di sostegno economico sono assunti, al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.
4. Le prestazioni economiche sono altresì destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana e la famiglia incontrano nel corso della vita, in un'accezione ampia che consideri anche gli aspetti educativi e di promozione del benessere umano.
5. I contributi disciplinati da questo Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio comunale.
6. Gli interventi economici disciplinati da questo Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti ma hanno carattere integrativo e temporaneo e non sostitutivo del reddito familiare. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi. I contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi.

7. Ai fini della valutazione della situazione socio-economica del richiedente, il servizio sociale può avvalersi di accertamenti richiesti ad altri uffici comunali (polizia locale, anagrafe, tributi ecc.) o ad altri Enti.
8. Nel caso in cui fosse necessario accertare in modo più dettagliato le condizioni socio-economiche del richiedente il contributo, l'assistente sociale può utilizzare la visita domiciliare, quale strumento dedicato del servizio sociale.
9. La valutazione professionale o multi-professionale dello stato di bisogno delle persone e delle famiglie, è svolta con gli strumenti e secondo le regole deontologiche proprie di ciascuna professione regolamentata.
10. Il coinvolgimento e il consenso delle persone e delle famiglie nell'organizzazione degli interventi costituiscono i principi fondamentali d'azione di questo regolamento. Il coinvolgimento e il consenso possono essere limitati o derogati solo su espresso provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) Isee (ordinario o corrente in corso di validità): Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni o modificazioni;
 - b) Sa (soglia di accesso): indicatore numerico, definito dall'ISEE, che stabilisce il parametro al di sotto del quale l'utente ha diritto all'attivazione dell'intervento o della misura.
 - c) Minimo Vitale: ammontare del trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS nell'anno in corso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 novembre 2016, n. 72.
 - d) Relazione Sociale: documento predisposto dal servizio sociale professionale in cui sono indicati l'analisi della situazione socio- economica e familiare, la descrizione dello stato di bisogno, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti messi in campo per far fronte ai bisogni della persona.
 - e) Progetto Individualizzato: documento predisposto dall'assistente sociale e sottoscritto dal beneficiario del contributo in cui vengono riportati gli obiettivi, le azioni indicati nella relazione sociale, gli impegni assunti dall'utente a fronte del beneficio concesso.
 - f) Presa in carico: comprende le attività di ascolto, supporto, valutazione ed orientamento, svolte dal servizio sociale nei confronti di una persona o di un nucleo familiare, finalizzate a rispondere a bisogni complessi attraverso l'attivazione di prestazioni sociali e di attività

di rete con i servizi del territorio che, a diverso titolo, possono concorrere alla definizione di percorsi di accompagnamento all'autonomia.

- g) Stato di bisogno: costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l'accesso ai contributi economici oggetto di questo regolamento e si configura per la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischi di emarginazione, povertà, anche educativa; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali di natura economica.
- h) Fragilità: si configura come un fenomeno complesso e stratificato con basi fisiologiche legate al progressivo decadimento, in cui anche i determinanti sociali, economici ed ambientali devono essere presi in considerazione come fattori di rischio o di opportunità.
- i) Valutazione multidimensionale: lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona con l'obiettivo di facilitare l'accesso del cittadino e della sua famiglia a misure, prestazioni e servizi, garantendo, attraverso l'informazione e l'orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati.

Articolo 4 Destinatari

1. Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate da questo Regolamento:
 - a) i cittadini italiani anagraficamente residenti nel Comune di Rho ;
 - b) i cittadini dell'Unione Europea e stranieri residenti nel Comune di Rho, questi ultimi purché titolari di carta o permesso di soggiorno;
 - c) i cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

d) i cittadini diversi da quelli indicati nel punto a), b) e c) comunque presenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e per i quali non sia possibile l'invio ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

2. Nel caso in cui sia pendente un procedimento di cancellazione anagrafica da altri Comuni, gli interventi possono essere disposti qualora la posizione anagrafica venga regolarizzata nel territorio del Comune di Rho, purché questa condizione sia compatibile con lo stato di bisogno o la fragilità della persona o del nucleo familiare.

Articolo 5 Compatibilità con altre misure e contributi

1. Gli interventi previsti da questo Regolamento sono compatibili con la concessione di contributi economici o altre misure economiche di supporto al reddito familiare erogate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici alle seguenti condizioni:

- a) per gli interventi previsti dal Capo III, quando le misure o i contributi erogati siano insufficienti in rapporto al bisogno che emerge dalla relazione sociale;
- b) per gli interventi previsti dal Capo IV e dal Capo V, quando la compatibilità sia espressamente prevista dagli atti che istituiscono gli interventi e le misure.

Capo II Disposizioni generali

Articolo 6 Procedimenti

1. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'assegnazione di uno o più interventi previsti da questo regolamento avviene con determinazione dirigenziale.
3. Gli atti amministrativi e i documenti relativi ai procedimenti previsti da questo regolamento, sono conservati e tenuti nel rispetto delle misure di sicurezza appropriate secondo le prescrizioni delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Ove applicabile, è garantito il segreto professionale sui contenuti di tutti i documenti in qualunque modo collegati ai procedimenti disciplinati da questo regolamento.
4. Il termine generale per la conclusione dei procedimenti previsti da questo Regolamento è pari a trenta giorni.

Articolo 7 Modalità di accesso

1. L'accesso agli interventi e alle misure avviene mediante presentazione e protocollazione di specifica domanda indirizzata al Comune, sulla base della modulistica definita dall'ufficio responsabile del procedimento.

2. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno e deve essere successiva alla presa in carico da parte del servizio sociale professionale.
3. Per gli interventi previsti al Capo III di questo Regolamento, la domanda deve sempre essere sostenuta dalla relazione dell'assistente sociale referente, che contenga gli elementi utili alla valutazione della proposta pervenuta.
4. La relazione sociale a supporto della domanda, prevista dal comma precedente, può essere redatta anche da assistenti sociali di altri servizi del territorio, nel rispetto delle procedure previste da questo Regolamento.
5. Nella relazione il servizio sociale professionale propone l'importo del contributo entro il limite massimo consentito, basandosi sui seguenti criteri:
 - a) proporzionalità alle condizioni economiche risultanti dall'attestazione ISEE;
 - b) proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti nel progetto d'intervento.

Capo III Contributi economici di sostegno al reddito

Articolo 8 Requisiti generali di accesso

1. Possono beneficiare dell'erogazione di un contributo i soggetti o i nuclei familiari in possesso dei requisiti relativi allo stato di bisogno di cui all'Articolo 3 e con un indicatore ISEE, ordinario o corrente in corso di validità, inferiore a tredicimila euro (13.000,00 euro) in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) patrimonio mobiliare, alla data della presentazione dell'istanza, inferiore o uguale a cinquemila euro (5.000,00 euro). Il valore del patrimonio mobiliare terrà conto anche dei rapporti finanziari presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) nel quadro FC2;
 - b) un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, come definito ai fini I.S.E.E. diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a trentamila euro (30.000 euro);
2. I requisiti previsti dal comma 1 possono essere derogati su richiesta motivata dell'assistente sociale nella relazione sociale, che dovrà evidenziare le specifiche condizioni di bisogno o fragilità che l'indicatore ISEE non consente di rappresentare adeguatamente.
3. Qualora il tenore di vita effettivamente emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, l'intervento di aiuto economico non è attivato a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica (ISEE).

4. Il beneficio economico non è altresì attivato qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all'aiuto economico proposti dal servizio sociale e finalizzati all'attivazione delle risorse personali dell'interessato e alla rimozione delle cause di disagio.
5. La mancata adesione del richiedente al progetto individualizzato proposto dal servizio sociale, è causa di esclusione dall'accesso al contributo indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

Articolo 9 Istruttoria

1. L'ufficio amministrativo procederà alla verifica della domanda protocollata, corredata da tutta la documentazione necessaria ed obbligatoria, al fine di verificare la completezza documentale e la rispondenza ai requisiti previsti. Qualora la domanda risultasse incompleta, l'ufficio amministrativo e l'assistente sociale referente sul caso comunicheranno all'interessato la richiesta d'integrazione documentale e la fase dell'istruttoria amministrativa sarà sospesa.
2. Il titolare della domanda dovrà protocollare, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non superiore a trenta giorni dalla data di richiesta d'integrazione, la documentazione mancante per la riattivazione della fase istruttoria.
3. Decorso il termine senza che l'integrazione documentale sia stata recepita, la domanda sarà respinta e ne sarà data comunicazione scritta.
4. L'ufficio amministrativo, in fase istruttoria, procederà ad effettuare gli accertamenti relativi a:
 - a) eventuali altri benefici percepiti dal richiedente da altri istituti (Inps, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate);
 - b) erogazioni economiche comunali già attive;
 - c) verifiche relative alla posizione pensionistica o lavorativa del richiedente tramite piattaforma Inps.

Articolo 10 Validazione della domanda

1. Dopo la conclusione dell'istruttoria, le domande sono sottoposte al vaglio del responsabile del procedimento che procede a:
 - a) esaminare le domande tenendo conto della relazione sociale redatta dall'assistente sociale del servizio sociale professionale comunale o dei servizi sociali territoriali e della documentazione presentata dall'interessato;
 - b) valutare la domanda e validare la proposta d'intervento, anche apportando eventuali modifiche, sentendo il servizio sociale professionale e confrontandosi con la funzione di coordinamento del servizio sociale professionale stesso;

- c) valutare la domanda e respingerla qualora la proposta non sia sufficientemente supportata da elementi che motivino lo stato di bisogno fragilità
2. Il responsabile del procedimento definisce l'importo del contributo concesso tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) proporzionalità alle condizioni economiche risultanti dall'attestazione ISEE;
 - b) proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti nel progetto d'intervento.
3. Quando le risorse comunali non siano sufficienti ad assicurare il finanziamento delle domande in istruttoria, è data priorità alle domande che presentano un valore ISEE inferiore al minimo vitale.
4. L'elenco delle domande ammesse o respinte è approvato con determinazione dirigenziale.
5. La conclusione del procedimento è comunicata al beneficiario e, quando la domanda è accolta, viene redatto il progetto individualizzato in cui sono riportati gli impegni assunti dal beneficiario stesso e l'importo del contributo economico concesso.
6. Qualora gli impegni dichiarati e sottoscritti nel progetto individualizzato non vengano rispettati dal beneficiario dell'intervento, in accordo con l'assistente sociale referente, il beneficio economico potrà essere sospeso o revocato.
7. Quando sussistono condizioni di conflitto familiare o situazioni di rischio tali da far temere una gestione non adeguata del contributo economico, la prestazione può essere erogata ad una persona fisica o giuridica diversa dal richiedente che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

Articolo 11 Contributo economico generico

1. Il contributo economico generico rappresenta una forma di sostegno al reddito per le persone e le famiglie che versano in stato di bisogno, fragilità o che necessitano un supporto per le spese ingenti e non preventivabili, anche di tipo sanitario.
2. Il contributo economico può essere erogato sotto forma di contributo ordinario per un massimo di dodici mesi o di contributo straordinario in un'unica soluzione.
3. L'assistente sociale predispone un progetto d'intervento coerente con la valutazione professionale e l'esito dell'istruttoria, evidenziando lo stato di bisogno o fragilità, attraverso l'esplicitazione dei seguenti contenuti:
 - a) la situazione socio-economica e sanitaria del nucleo o del richiedente;
 - b) l'importo complessivo del contributo richiesto;
 - c) la durata del contributo;
 - d) la tipologia di erogazione del contributo;

- e) la finalità e obbiettivi perseguiti;
 - f) gli impegni dell'utente;
 - g) la modalità di verifica e monitoraggio rispetto all'utilizzo del contributo erogato.
4. I contributi economici generici non possono superare, nell'anno solare o nel periodo di erogazione in cui fa fede la data di protocollazione dell'istanza, l'importo complessivo di tremila euro, indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario dell'erogazione.
 5. Per presentare una nuova istanza di contributo, devono intercorrere non meno di tre mesi dall'ultimo contributo percepito.
 6. Su proposta motivata del servizio sociale professionale, il termine dilatorio previsto dal comma precedente può essere derogato per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto d'intervento.

Articolo 12 Contributi per spese di locazione

1. Il contributo per il sostegno alle spese di locazione rappresenta una forma di sostegno al reddito per le persone e le famiglie che versano in stato di bisogno o di fragilità.
2. Il contributo previsto da questo articolo non può essere assegnato per locazioni di natura commerciale.
3. Il contributo previsto da questo articolo può essere assegnato anche quando la locazione riguarda alloggi rientranti nella definizione di servizi abitativi pubblici e di servizi abitativi sociali, secondo le disposizioni regionali o nazionali applicabili, purché la persona abbia correttamente provveduto a regolarizzare la posizione anagrafica e reddituale del suo nucleo familiare ai fini del calcolo del canone di affitto. In caso contrario, il riconoscimento del contributo potrà avvenire solo a seguito di un comprovato ed accertato aggiornamento circa l'avvenuto adeguamento.
4. Per il riconoscimento di un contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, la richiesta deve essere obbligatoriamente supportata da un regolare contratto di locazione.
5. Per le modalità di erogazione e determinazione del contributo, si applicano i commi 3, 5 e 6 dell'Articolo 11.
6. L'importo complessivo dei contributi alle spese di locazione non può superare, nell'anno solare o nel periodo di erogazione in cui fa fede la data di protocollazione dell'istanza, la somma di quattromila euro.

Capo IV Titoli sociali

Articolo 13 Definizione dei titoli sociali

1. I titoli sociali rappresentano una forma di welfare sociale e si configurano come uno strumento che consente la gestione di interventi diversi, compresi gli aiuti per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità.
2. I titoli sociali sono quindi titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali oppure possono sostituire l'erogazione diretta di prestazioni economiche.
3. I titoli sociali si distinguono in voucher sociali e buoni sociali.
4. I voucher sociali sono titoli che consentono l'acquisto di beni o servizi da soggetti accreditati dal Comune di Rho, dall'Ambito territoriale del Rhodense o da altri enti pubblici. I voucher sociali sono pagati direttamente ai soggetti accreditati.
5. I buoni sociali sono titoli che consentono l'acquisto di beni o servizi sia da soggetti accreditati dal Comune di Rho, dall'Ambito territoriale del Rhodense o da altri enti pubblici sia sul mercato in generale. I buoni sociali sono erogati alla persona e alla famiglia per un uso responsabile che incentivi l'autonomia e l'uscita da condizioni di bisogno e di fragilità.
6. L'erogazione di titoli sociali costituisce una valida alternativa nei casi in cui non sia opportuna l'erogazione di contributi in denaro, perché non sarebbe garantito l'uso adeguato del beneficio rispetto alla finalità per cui viene erogato.

Articolo 14 Istituzione di titoli sociali

1. L'istituzione dei titoli sociali è rimessa alla Giunta comunale, in modo da assicurare maggiore flessibilità agli interventi e alla risposta ai bisogni, tenendo conto di eventuali disposizioni nazionali e regionali.
2. La Giunta comunale, nell'istituire tale misura, definisce con propria deliberazione:
 - a) requisiti di accesso dei beneficiari, compresa la soglia d'accesso;
 - b) il valore dei titoli sociali;
 - c) criteri di assegnazione ed eventuali criteri di priorità;
 - d) le modalità di assegnazione;
 - e) budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Ente;
 - f) le prestazioni e i beni acquistabili;
 - g) nel caso di voucher sociali, anche con atto distinto e separato, i requisiti che devono possedere i soggetti accreditati e le prestazioni e i beni erogabili.

3. I titoli sociali possono essere assegnati, oltre che per sostenere persone e nuclei in stato di bisogno o fragilità, anche per sostenere interventi di:
 - a) sostegno della maternità e della paternità responsabile, anche ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi previsti a livello nazionale e regionale;
 - b) sostegno alla conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia;
 - c) sostegno alla genitorialità, favorendo l'accesso a servizi, specie se innovativi, anche attraverso forme di mutuo aiuto;
 - d) valutazione e certificazione di disturbi dell'apprendimento secondo le norme nazionali e regionali applicabili;
 - e) sostegno all'accesso a valutazioni di carattere socio-sanitario a favore di minori, per assicurare lo sviluppo e la crescita dei minori stessi, supportando nel compito la famiglia;
4. La gestione dei titoli sociali avviene preferibilmente utilizzando strumenti tecnologici, carte dematerializzate o applicazioni. Le misure tecniche e operative per la gestione dei titoli sociali è rimessa al dirigente competente, privilegiando soluzioni tecnologiche improntate alla facilità d'uso e alla semplificazione.

Capo V Misure specifiche o straordinarie

Articolo 15 Istituzione di misure specifiche o straordinarie

1. Il Comune di Rho può erogare misure specifiche o straordinarie di sostegno economico, anche in forma di titoli sociali, senza la necessaria e preventiva presa in carico del servizio sociale professionale.
2. In questo caso, le misure sono istituite con deliberazione di Giunta comunale con cui sono definiti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) I requisiti di accesso dei beneficiari, compresa la relativa soglia d'accesso;
 - b) il valore e la tipologia delle misure;
 - c) criteri di assegnazione ed eventuali criteri di priorità;
 - d) le modalità di assegnazione;
 - e) budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Ente;
 - f) le prestazioni e i beni acquistabili;
 - g) nel caso di voucher sociali, anche con atto distinto e separato, i requisiti che devono possedere i soggetti accreditati e le prestazioni e i beni erogabili.

Articolo 16 Misure specifiche a bando o avviso pubblico

1. Le misure specifiche sono erogate con procedimenti pubblici attraverso bandi o avvisi pubblici.
2. Con deliberazione di Giunta comunale possono essere istituite misure specifiche per erogare forme di sostegno per:
 - a) il pagamento di canoni di locazione a carattere abitativo;
 - b) il pagamento di utenze domestiche riguardanti i consumi idrici, elettrici e di gas da cucina e da riscaldamento;
 - c) acquisto di beni di prima necessità.

Articolo 17 Misure straordinarie

1. Con deliberazione di Giunta comunale, possono essere istituite misure straordinarie di sostegno per far fronte a situazioni d'emergenza locale, regionale e nazionale, sia di natura sanitaria sia di protezione civile.
2. Le misure possono prevedere qualunque forma di aiuto e sostegno purché sia appropriata ed adeguata, secondo criteri di ragionevolezza, a rispondere ai bisogni dei beneficiari.
3. Le misure straordinarie sono erogate con procedimenti pubblici con emissione di un bando o di un avviso pubblico, quando questa modalità sia compatibile con la situazione d'emergenza.
4. Diversamente, la Giunta comunale stabilisce le modalità di accesso ed erogazione delle misure straordinarie, favorendo soluzioni adeguate e compatibili con la situazione d'emergenza.

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 18 Indirizzi per l'attuazione del regolamento

1. La Giunta comunale può fornire indirizzi esecutivi per l'attuazione di questo Regolamento.
2. Quando questo Regolamento attribuisce alla Giunta comunale la facoltà di istituire e prevedere interventi economici, gli atti sono comunque redatti assicurando la predeterminazione dei criteri generali di concessione ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Le soglie d'accesso previste dall'Articolo 8 di questo Regolamento possono essere aggiornate dalla Giunta comunale, anche tenendo conto dell'andamento degli indici pubblicati dall'ISTAT.

4. Gli importi massimi di erogazione dei contributi previsti dall'Articolo 11 e dall'Articolo 12 possono essere aggiornati dalla Giunta comunale, anche tenendo conto dell'andamento degli indici pubblicati dall'ISTAT.
5. Il dirigente competente può elaborare linee guida operative, in accordo con il servizio sociale professionale, per la definizione delle relazioni sociali, dei progetti d'intervento e per il continuo miglioramento della presa in carico professionale e della valutazione multidimensionale.

Articolo 19 Entrata in vigore

1. Questo Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Rho, ai sensi dell'art. 10 disposizioni preliminari al codice civile (preleggi).
2. E' abrogato il Regolamento per l'erogazione di contributi e/o prestazioni relative all'assistenza economica approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale del 29 marzo 2011, n. 109.
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con le norme contenute in questo Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 67 del 18/12/2024, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, dal 24/12/2024 all'08/01/2025.

Il Segretario Generale
Matteo Bottari